

**Art. 1.**  
**Oggetto del contratto**

- 1.1 L'A.E.C. si obbliga alla fornitura di energia elettrica per l'uso e la potenza contrattualmente impegnate,

**Art. 2.**  
**Condizioni generali**

- 2.1 Il Cliente finale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve versare, ove richiesto, il contributo di allacciamento e/o diritto fisso come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dall'Azienda Elettrica Comunale di Cles (di seguito A.E.C.). Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dall'A.E.C., il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta nota e l'A.E.C. restituirà il contributo versato detrando dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell' IVA relativa, se dovuta.
- 2.2 L'A.E.C. subordina l'esecuzione dell'allacciamento: a) all'ottenimento da parte del Cliente finale delle autorizzazioni, concessioni o servitù che dovessero rendersi necessarie per consentire l'esecuzione del lavoro; b) al rilascio ad A.E.C. dei permessi e delle autorizzazioni se richiesti dalla legge e/o dagli Enti pubblici; c) all'esecuzione degli eventuali lavori da realizzarsi a cura del Cliente finale. Le opere murarie, se necessarie, saranno eseguite a cura e spese del Cliente finale. Gli impianti, sino ai gruppi di misura compresi, sono di proprietà dell'A.E.C. che li potrà rimuovere alla cessazione del contratto.
- 2.3 L'A.E.C., secondo le norme vigenti, stabilisce la soluzione tecnica idonea all'allacciamento, la tensione d'alimentazione, l'ubicazione e la tipologia dei punti di consegna e di misura in base alla situazione degli impianti esistenti nella zona e all'entità della potenza massima a disposizione. La proprietà dovrà mettere a disposizione dell'A.E.C. locali accessibili per la centralizzazione dei gruppi di misura e nei casi di proprietà recintata dovrà predisporre idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via.
- 2.4 All'atto della stipulazione del contratto inerente la fornitura, l'A.E.C. si riserva di richiedere al Cliente finale che stipuli un contratto per una potenza impegnata di almeno 100 kW la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione commisurata alla potenza contrattualmente impegnata, come determinato dalle norme vigenti. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Cliente finale.
- 2.5 L'A.E.C. per la determinazione dei prelievi di energia e di potenza installerà i gruppi di misura, controllo e limitazione che riterrà necessari e comunque rispondenti alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. L'A.E.C. è il soggetto responsabile della rilevazione delle misure dell'energia elettrica per i Clienti finali che prelevano energia dalla propria rete. L'A.E.C. è altresì responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori presso i Clienti finali che prelevano l'energia elettrica dalla propria rete. Il Cliente finale s'impegna ad usare i propri apparecchi ed impianti in modo tale da non essere di disturbo all'esercizio ed alla rete dell'A.E.C.. Detti impianti debbono rispondere alle norme C.E.I. ed essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza. L'A.E.C. in caso di accertate irregolarità che costituiscano situazioni oggettive di pericolo ha facoltà di sospendere la fornitura. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente finale.
- 2.6 Il Cliente finale deve consentire l'accesso agli impianti dell'A.E.C. per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura. Inoltre deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui fossero di disturbo all'esercizio della rete A.E.C. e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità. Gli impianti, le cassette di derivazione, i gruppi di misura e relativi sigilli a monte del punto di consegna non devono essere occultati. L'A.E.C. in caso di accertate irregolarità che costituiscano situazioni oggettive di pericolo ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente finale non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico del Cliente finale.
- 2.7 L'A.E.C. si impegna:

- a) ad effettuare almeno due volte l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura, installato presso clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW e almeno una volta al mese presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.
  - b) A rendere disponibile ai clienti una modalità di autolettura dei consumi.
  - c) A fatturare i consumi con periodicità bimestrale per le seguenti tipologie di clienti: clienti domestici alimentati in bassa tensione; clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW; con periodicità almeno mensile per le seguenti tipologie di clienti: clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW; clienti alimentati in media tensione.
  - d) A indicare la data di emissione e quella di scadenza della bolletta nella bolletta stessa. Il termine di scadenza non può essere inferiore a venti giorni da quello della data di emissione.
  - e) A offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta
- 2.8 Il cliente finale è tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato. Qualora il cliente finale non rispetti tale termine, l'A.E.C. richiede al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato del tre e mezzo per cento. Il cliente vincolato domestico buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. L'A.E.C., nel caso di mora del cliente, invia a quest'ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le modalità di comunicazione dell'adempimento stesso all'esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potrà essere sospesa. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora. L'A.E.C. richiede il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
- 2.9 Le parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura. Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, l'A.E.C. provvederà alla ricostruzione dei prelievi sulla base dell'errore accertato. Qualora le indicazioni del gruppo di misura risultassero inattendibili, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con i consumi rilevati negli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti al guasto. Il Cliente finale può portare a conoscenza di A.E.C. elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento. L'A.E.C. comunicherà per iscritto al Cliente finale il risultato della verifica e della ricostruzione dei consumi comprensiva della documentazione giustificativa prevista dalla normativa. In caso di mancata opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'A.E.C. accrediterà o addebiterà in bolletta le somme richieste. Qualora l'intervento sia richiesto dal Cliente finale ed il misuratore risulti regolarmente funzionante l'A.E.C. addebiterà il costo sostenuto per la verifica.
- 2.10 Il Cliente finale deve comunicare per iscritto all'A.E.C. variazioni di residenza o cambio d'uso del servizio di trasporto qualora tali eventi comportino una modifica di tariffe e/o imposte, la cui applicazione decorrerà dalla data di prestazione della domanda, senza riconoscimento di periodi pregressi.
- 2.11 Il Cliente finale non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente l'energia elettrica oggetto del presente contratto. L'A.E.C. in caso di accertate irregolarità, dopo averle contestate al Cliente finale, ha facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente finale non abbia normalizzato la situazione. Le spese di disattivazione e riattivazione sono a carico dal Cliente finale.
- 2.12 Il Cliente finale risponde della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale A.E.C. installati presso di lui e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. In caso di incendio, di esplosioni, di furto o di manomissione delle apparecchiature dell' A.E.C., il Cliente finale non risponderà del danno se dimostrerà propria estraneità all'accaduto.
- 2.13 In caso di prelievo fraudolento, A.E.C. ricostruirà e fatturerà i consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base dei prelievi medi di periodi analoghi e richiederà il risarcimento del

danno arrecato alle apparecchiature, se manomesse. A.E.C. ha inoltre facoltà di sospendere la fornitura addebitando al Cliente finale le spese di disattivazione e riattivazione.

- 2.14 L'A.E.C. non risponde dei danni causati dall'energia elettrica a valle del punto di consegna (gruppo di misura). Le variazioni di frequenza e tensione dovute a cause accidentali, le interruzioni o limitazioni del servizio di trasporto dovute a cause accidentali, a scioperi, a esigenze di servizio, o disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto.
- 2.15 L'A.E.C. ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. e di sospendere la fornitura oggetto del presente contratto, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste da art.2.8 (mancato pagamento); art.2.11 (cessione o utilizzo non consentito); art.2.12 (manomissione o furto), art.2.13 (prelievo fraudolento). In questi casi il Cliente finale è tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti oltre al risarcimento di eventuali danni.
- 2.16 Il Cliente finale ai sensi dell'art.1373 comma 2° c.c. ha facoltà di recedere dal contratto.
- 2.17 Tariffe, impegni contrattuali, parametri di fornitura, tempi di intervento per le prestazioni richieste dal Cliente finale e altre eventuali condizioni sono stabiliti in conformità alle norme vigenti nel periodo di validità del contratto.
- 2.18** L'A.E.C. può cedere il presente contratto ad altra impresa, restando peraltro immutate le condizioni praticate al cliente finale

### **Art. 3.**

#### **Reclami**

- 4.1 Eventuali reclami possono essere inoltrati dal Cliente, preferibilmente in forma scritta, allo sportello A.E.C. presso il Municipio di Cles.

### **Art. 4**

#### **Definizioni**

- 4.1 "cliente finale" é la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
- 4.2 "clienti del mercato vincolato", o "clienti" sono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
- 4.3 "cliente vincolato" é il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il soggetto esercente il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente è localizzato;
- 4.4 "cliente potenzialmente idoneo" è il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo;
- 4.5 "cliente vincolato domestico" è il cliente del mercato vincolato che utilizza l'energia elettrica per alimentare tutte le applicazioni in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; fra dette applicazioni sono anche inclusi i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione. La fornitura per usi domestici può essere utilizzata anche per alimentare applicazioni di qualunque tipo in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW. Negli altri casi la fornitura per uso domestico viene effettuata per alimentare le sole

applicazioni che interessano i locali destinati ad abitazione, mentre per le altre applicazioni si utilizza una separata fornitura;

- 4.6 "cliente vincolato non domestico" è il cliente del mercato vincolato che utilizza l'energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera precedente;
- 4.7 "cliente vincolato nuovo" è il cliente del mercato vincolato che sottoscrive un contratto di fornitura di energia elettrica successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
- 4.8 "cliente vincolato buon pagatore" è il cliente del mercato vincolato che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio;
- 4.9 "distribuzione" è l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione;
- 4.10 "esercente" è l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;
- 4.11 "contratto di fornitura" è il contratto di fornitura dell'energia elettrica;
- 4.12 "gruppo di misura" è l'insieme di apparecchiature poste sul punto di confine tra l'impianto di proprietà dell'esercente e l'impianto del cliente, o punto di consegna, atto a misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad altre funzioni caratteristiche;
- 4.13 "verifica del gruppo di misura" è l'accertamento del corretto funzionamento del gruppo di misura in riferimento a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente;
- 4.14 "lettura" è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
- 4.15 "autolettura" è la rilevazione da parte del cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
- 4.16 "potenza contrattualmente impegnata" è la potenza che il cliente richiede all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, e che viene su questo riportata;
- 4.17 "deposito cauzionale" è la somma versata dal cliente all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di fornitura;
- 4.18 "domiciliazione bancaria" è il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente dà mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario;
- 4.19 "domiciliazione postale" è il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente dà mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale;
- 4.20 "reclamo" è ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente, con la quale il cliente esprime chiaramente una lamentela circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi o dal contratto di fornitura sottoscritto ed ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e cliente;
- 4.21 "modalità di reclamo" sono tutti i mezzi offerti dall'esercente al cliente, al fine di consentirgli di inoltrare un reclamo;
- 4.22 "procedura di reclamo" è il complesso delle regole che l'esercente e il cliente sono tenuti ad osservare in caso di reclamo.